

13 ottobre 2016
Sala 5 Regione Emilia-Romagna
Viale Silvani 6 - Bologna

Conferenza programmatica

Parere in merito al "Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico" adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli con deliberazione n. 1/3 del 27/04/2016.

Premessa

Il Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (di seguito denominato PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 3/2 del 3 ottobre 2002, è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 350 del 17/03/2003. Sono state successivamente approvate significative Varianti normative e cartografiche al PAI con delibere di Giunta regionale n. 144 del 16/02/2009 e n. 1877 del 19/12/2011.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale (in seguito PGRA), predisposto ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010, è stato adottato dal Comitato Istituzionale Integrato dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno con deliberazione n. 231 del 17/12/2015, come previsto dall'art. 7, comma 8, del D.lgs. n. 49/2010, e approvato dallo stesso Comitato istituzionale, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con deliberazione n. 235 del 3/03/2016.

Il PGRA è articolato in diversi Piani realizzati dalle "Unit of Management" del Distretto, che per la Regione Emilia-Romagna sono l'Autorità di bacino del Reno, l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e l'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, così come definito dall'art. 64 del D.lgs. 152/2006 vigente al momento dell'adozione della suddetta deliberazione.

Per il combinato disposto dell'art. 7, comma 3 lett. a del D.lgs. 49/2010 e dell'articolo 66, comma 6 del D.lgs. 152/2006 il PGRA sarà definitivamente approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che in luglio ha già ottenuto il parere della Conferenza Unificata Stato - Regioni.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con deliberazione n. 1/3 del 27/04/2016, ha adottato il "Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico" e il conseguente adeguamento della "Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio

Idrogeologico ai sensi degli articoli 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano", di seguito denominato Progetto di variante.

L'iter di adozione e di approvazione del suddetto Progetto di variante deve essere inquadrato nel contesto normativo di riferimento attualmente vigente rappresentato da:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ed in particolare l'art. 51 "Norme in materia di Autorità di bacino";
- Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque".

L'art. 51, comma 4, della L. 221/2015 dispone che dalla data di adozione del decreto previsto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 152/2006 le Autorità di bacino di cui alla L. n. 183/1989 sono soppresse e in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 221/2015, le funzioni di Autorità di bacino distrettuale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 219/2010, che a tale fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota del Direttore Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del 10/3/2016 (Prot. 4570/2016), ha precisato che alla luce di quanto previsto dal suddetto art. 51 della Legge n. 221/2015 le Autorità di bacino regionali e interregionali, laddove esistenti, devono continuare a operare per garantire il corretto esercizio delle funzioni ad esse attribuite, anche per quanto riguarda l'aggiornamento dei piani stralcio ovvero l'espressione di pareri di competenza, perseguendo nel contempo il massimo coordinamento con le Autorità di bacino di rilievo nazionale.

Il comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006 dispone che le Regioni convochino una Conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, cui partecipano province e comuni interessati al fine esprimere un parere sulla coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale dei Progetti di variante ai PAI.

La Regione, pertanto, sulla base della normativa sopracitata, ritiene di sottoporre il Progetto di variante all'esame della Conferenza programmatica disposta dal comma 3 dell'art. 1-bis del D.L. 279/2000, convertito in L. 365/2000, ripreso dal comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006.

Procedure relative al parere regionale sul Progetto di variante

Dell'adozione del Progetto di variante è stata data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Parte Seconda) n. 138 del 1/06/2016, nonché sui siti istituzionali dell'Autorità di Bacino e della Regione.

Il Progetto di variante è stato, quindi, sottoposto a consultazione e ad eventuali osservazioni nel periodo 2 giugno - 30 agosto 2016. A tal fine è stato depositato presso la Regione Emilia-Romagna, Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, la Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale e la Provincia di Ravenna, Servizio Pianificazione Territoriale.

Entro i termini previsti per la presentazione di osservazioni sono pervenute 35 osservazioni da parte dei Comuni di Bertinoro, Cervia, Forlì, Forlimpopoli, Ravenna, San Mauro Pascoli, dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio e di quattro privati, nonché un'auto-osservazione da parte della stessa Autorità di bacino.

In riferimento al comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006, la Regione ha indetto l'odierna Conferenza programmatica in seduta unica e per ambito sovra provinciale, a cui partecipano le Province di Forlì - Cesena e Rimini, nonché i relativi Comuni interessati, come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1609 del 7/10/2016.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dai Servizi regionali competenti in materia, la Regione ha predisposto il presente parere che viene proposto alla discussione della Conferenza.

La Giunta Regionale si esprimerà, attraverso una specifica deliberazione, sul Progetto di variante, prendendo atto delle risultanze della Conferenza programmatica e del parere espresso dalla stessa. In tale delibera la Regione si esprimerà anche sulle osservazioni pervenute.

Contenuti del Progetto di Variante

Il Progetto di Variante in esame riguarda il territorio regionale di competenza dell'Autorità dei bacini regionali romagnoli, che corrisponde quasi all'intera Provincia di Forlì-Cesena e a una parte di quella di Ravenna.

Secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 49/2010 (che stabiliscono di procedere ad un coordinamento tra la pianificazione di gestione delle alluvioni e la pianificazione di bacino), scopo precipuo del Progetto di Variante è quello di garantire il pieno coordinamento tra i contenuti conoscitivi risultanti dall'elaborazione del PGRA e quelli dei vigenti strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico.

Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della notizia dell'avvenuta adozione del Progetto di variante, come previsto dalla delibera di adozione, si applicano quali misure di salvaguardia le

norme del Progetto di Variante di cui agli articoli 1, 2, 2 bis, 2 ter, 6, 9, 10, 16, nonché l'art. 3 e l'art. 4 come modificati nella relativa ricaduta territoriale dalle tavole di piano "Perimetrazione Aree a rischio idrogeologico" a scala 1:25.000 della presente Variante;

Il Progetto di Variante è costituito dai seguenti elaborati:

- *Relazione;*
- Perimetrazione aree a rischio idrogeologico in scala 1:25000 composta dalle Tavole 223 O, 223 E, 239 O, 239E, 240 O, 240 E, 253 E, 254 O, 254 E, 255 O, 255 E, 256 O, 265 O, 265 E, 266 O, 266 E;
- *Normativa* - Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle sopracitate Varianti al Titolo III e al Titolo II come modificato dal Progetto di Variante di coordinamento con il PGRA;
- *Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ai sensi degli articoli 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano*, approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003, (anche denominata brevemente "*Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica*") come modificata dal Progetto di Variante di coordinamento con il PGRA.

Il Progetto di Variante costituisce una prima tempestiva attuazione delle misure che il PGRA pone in capo alla pianificazione di bacino, funzionale a procedere in tempi rapidi a mettere in campo tutte le azioni possibili per arrivare ad adottare un primo progetto di variante al Piano Stralcio vigente attuando le misure più urgenti per realizzare il coordinamento tra PGRA e PAI.

Le misure di cui sopra, poste in carico all'Autorità di bacino dal PGRA, sono:

- *Modifiche e integrazioni ai PAI: per le aree inondabili attualmente non individuate specificazione e attuazione di misure in funzione delle varie realtà territoriali (M24_2) - Ambito di applicazione. Corsi Naturali, Reticolo di bonifica, Costa;*
- *Modifiche e integrazioni ai PAI: elaborazione norme di collegamento tra la pianificazione di bacino e le azioni di protezione civile (M24_3) - Ambito di applicazione. Corsi Naturali, Reticolo di bonifica, Costa.*

L'attuazione della **misura M24_2** richiede in primo luogo di identificare le aree inondabili non individuate nei piani di bacino per quali si debba procedere alla specificazione di una disciplina.

Le mappe della pericolosità del PGRA sono articolate nei seguenti ambiti territoriali:

- Reticolo principale di pianura e fondovalle (RP)
- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM)
- Reticolo secondario di pianura (RSP)
- Aree costiere marine

e indicano i seguenti scenari di pericolosità:

- aree interessate da alluvioni rare (P1)
- aree interessate da alluvioni poco frequenti (P2)
- aree interessate da alluvioni frequenti (P3).

Tali mappe per i Bacini Regionali Romagnoli individuano le seguenti aree non già individuate e/o sottoposte a disciplina nel PAI:

1) aree relative alla pericolosità da inondazioni dovute ai corsi d'acqua naturali

a. aree appartenenti all'alveo dei corsi d'acqua principali (integrazione)

Entro la fascia associata all'evento trentennale è stata identificata la zona interessata dalla piena di tempo di ritorno di 2 anni ("piena ordinaria") per i corsi d'acqua principali (Lamone, Marzeno, Montone, Ronco, Fiumi Uniti, Bevano, Savio, Borello, Rubicone, Pisciatello, Rabbi). Tale zona, delineata mediante un calcolo idraulico e successivamente verificata con opportuni sopralluoghi, è da ritenersi più rappresentativa dell'alveo propriamente detto, rispetto all'alveo inciso attualmente indicato nel Piano vigente. In pianura viene associata al concetto di alveo anche la fascia occupata dai rilevati arginali, che del corso d'acqua costituiscono una pertinenza. Pertanto la disciplina dell'art. 2 bis è stata estesa all'alveo di piena ordinaria.

b. alcune limitate aree che discendono da acquisizioni recenti sulla morfologia del territorio relativamente a tratti fluviali già ricompresi nel Piano Stralcio vigente

Per i corsi d'acqua principali Lamone, Marzeno, Montone, Rabbi a valle di Premilcuore, Bidente/Ronco a valle di Santa Sofia, Fiumi Uniti, Bevano, Savio a valle di Bagno di Romagna, Borello a valle di Ranchio, Rubicone a valle di Roncofreddo, Pisciatello a valle di Montiano, nonché per il corso del Voltre affluente del Ronco, e del Cesuola affluente del Savio, ove le fasce sono delimitate in base a calcoli idraulici, si registra la piena corrispondenza tra le fasce fluviali tracciate nel PAI e nel PGRA, a meno di limitati aggiustamenti locali relativi al corso dei fiumi Montone, Savio e del Torrente Voltre.

c. alcune limitate aree che discendono da approfondimenti recenti, su corsi d'acqua prima non indagati

Nella stesura delle mappe del PGRA sono stati studiati mediante modellazione idraulica anche alcuni corsi d'acqua secondari appartenenti ai bacini del Savio, Ronco - Bidente, Montone - Rabbi e Lamone - Marzeno, identificati come prioritari ai fini della gestione dei rischi idraulici per i quali sono stati condotti, specifici rilievi topografici e costruiti modelli idraulici. Si sono così delimitate le aree interessate da eventi di piena con tempo di ritorno fino a 200 anni, attribuite alla disciplina dell'art. 4 e le aree interessate da eventi di piena con tempo di ritorno fino a 50, attribuite alla disciplina dell'art. 3. Per altri corsi d'acqua secondari è stata delineata, sulla base di analisi di tipo geomorfologico, una "fascia di espansione fluviale" ugualmente attribuita alla disciplina dell'art. 3.

2) aree relative alla pericolosità di alluvioni dal reticolo di bonifica (integrazione)

La perimetrazione delle aree potenzialmente allagabili a seguito di insufficienze del reticolo di bonifica è stata effettuata dai competenti Consorzi (Consorzio di bonifica della Romagna e Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale) con riferimento a due scenari: alluvioni frequenti (per tempi di ritorno fino a 50 anni, scenario H, high probability) e alluvioni poco frequenti (per tempi di ritorno fino a 200 anni, scenario M, medium probability). La cartografia predisposta nell'ambito della elaborazione del PGRA è da

intendere pertanto come integrazione/aggiornamento delle mappe tracciate per perimetrare le zone allagate nell'evento dell'ottobre 1996, assunto quale evento di riferimento all'impianto del PAI. Da tale nuova rappresentazione si desume che lo scenario di media pericolosità assimilabile all'art. 6 "Aree di potenziale allagamento" del PAI è da estendere alla totalità delle pianura romagnola, che viene pertanto sottoposta alla disciplina dell'art. 6.

3) aree relative alla pericolosità di alluvioni da mare

Le norme predisposte per il pericolo di alluvione da mare vanno a costituire uno specifico titolo IV "Costa", che integra le Norme del PAI vigente con i seguenti contenuti:

- "contenuti e finalità" (art. 15) per introdurre il coordinamento con il PGRA per il migliore raggiungimento degli obiettivi del Piano Stralcio;
- "aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare" (art. 16) nelle quali le amministrazioni comunali dovranno operare, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza, in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA:

- aggiornando i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico;

- assicurando la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte;

- consentendo, prevedendo e/o promuovendo, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

A tale riguardo, nelle more dell'attuazione delle disposizioni per la costa da parte della Regione Emilia Romagna previste dal PGRA, sono inoltre previste disposizioni temporanee in base alle quali i Comuni provvederanno, nell'ambito delle procedure autorizzative di loro competenza in materia di interventi edilizi ed infrastrutturali, a richiedere l'adozione di specifiche misure di riduzione della vulnerabilità in funzione delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo, del tipo di intervento e della destinazione d'uso prevista, del riferimento ai valori dell'elevazione totale della superficie del mare indicati dal PGRA per diversi scenari e relativi tempi di ritorno.

La variante introduce anche limitati aggiustamenti all'articolato normativo del Piano Stralcio, scaturiti dal dibattito tecnico che si è sviluppato in relazione alla fase delle osservazioni e relative deduzioni, nell'ambito del processo partecipativo inerente la stesura del PGRA, come viene di seguito specificato.

Invarianza idraulica (art. 9)

Nell'articolo che dispone l'invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche, la facoltà, nel caso di interventi che comportano un aumento di impermeabilizzazione su interi comparti urbani, di affrontare il tema progettando volumi al servizio dell'intero comparto e non per singoli lotti è convertita in obbligo.

Inoltre, nel caso di scarico indiretto delle acque piovane nei corsi d'acqua o nei canali di bonifica vengono meglio chiarite le competenze in capo all'autorità idraulica.

Distanze di rispetto dai corpi idrici (art. 10)

Con delibera n. 49 del 9/04/2015, il Consorzio di Bonifica della Romagna ha approvato il proprio Regolamento di Polizia Idraulica, disciplinando con una casistica dettagliata e puntuale le distanze minime da rispettare a tutela dei propri canali di bonifica, in applicazione e maggior chiarimento di quanto disposto dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368. Si è quindi inserito un esplicito richiamo a tale Regolamento, introducendo un ulteriore comma 3 all'art. 10 "Distanze di rispetto dai corpi arginali" che viene di conseguenza rinominato "Distanze di rispetto dai corpi idrici".

"Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ai sensi degli artt. 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano"

Modifiche introdotte:

capitolo 4) prescrizioni particolari per gli attraversamenti

Alla luce del citato Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna, che contiene un'eshaustiva classificazione dei canali consorziali, e in un'ottica di semplificazione delle procedure, si escludono i canali di bonifica classificati come secondari dall'obbligo di valutazione degli effetti che un attraversamento in progetto potrebbe avere sul transito di una portata con tempo di ritorno di 200 anni, in termini di aggravio del rischio idraulico;

capitolo 6) tiranti idrici di riferimento e accorgimento tecnico - costruttivi

Sono rese cogenti, anziché consigliate, le indicazioni per la protezione passiva dei manufatti distinte per le tre classi di tiranti idrici attesi rappresentate nelle tavole dell'Allegato 6.

Per le aree interessate dall'estensione della disciplina dell'art.6 poste a monte delle Via Emilia, ove, diversamente da quelle poste a valle della stessa Via Emilia, non sono disponibili analisi morfologiche per il calcolo del tirante idrico atteso, si è ritenuto di commisurare il livello di protezione da tenere a riferimento, per l'adozione degli accorgimenti di riduzione della vulnerabilità dei nuovi manufatti edilizi, al grado di criticità indicato dall'autorità idraulica, in sede di stesura delle mappe PGRA.

Come detto i Consorzi di bonifica hanno discriminato ambiti generali soggetti ad alluvioni poco frequenti (P2) da tratti particolari, soggetti ad alluvioni frequenti (P3) e si ritiene adeguato in questa fase, finché non si disporrà di approfondimenti più specifici, attribuire un tirante idrico convenzionale di 0,5 m nelle aree classificate P3 nel PGRA, e di 0,2 m nelle aree classificate P2.

Modifiche introdotte all'elenco degli interventi

Il PGRA contiene un esteso elenco di opere ritenute necessarie per la mitigazione del rischio idraulico, in buona parte desunte dagli elenchi allegati al vigente PAI, ed in altra parte introdotte per conseguire

l'allineamento con le proposte avanzate dalle Regioni nell'ambito del Piano Nazionale contro il dissesto idrogeologico, tale elenco è stato integralmente recepito aggiornando l'apposita voce del Piano Stralcio.

La **misura M24_3** trova attuazione all'art. 2 "Definizioni", ove si introduce la definizione dei termini di "scenario d'evento atteso" e di "modello di intervento", impiegati all'art. 16 nonché nel nuovo comma 10 dell'art. 2 bis, ove viene sancito il principio che i Piani Comunali di Protezione Civile devono essere elaborati in conformità con il piano stralcio, assumendone le indicazioni in relazione alle condizioni di pericolosità e rischio agenti sul territorio e garantendo l'integrazione dei criteri di sicurezza nelle scelte di pianificazione urbanistica.

Valutazioni e proposte di modifica sul Progetto di variante

Il Progetto di variante si inserisce nel percorso tracciato dall'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 in attuazione della Direttiva 2007/60/CE e nel quadro del D.Lgs. 152/2006, aggiornando e integrando i contenuti del PAI vigente e garantendo coordinamento e coerenza tra PGRA e PAI.

Il Progetto si configura esso stesso come misura specifica di attuazione del PGRA, quindi, come passo necessario e dovuto già facente parte dell'insieme di azioni prioritarie individuate nel PGRA per la riduzione delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, i beni e le attività socio-economiche.

Sulla base dell'istruttoria regionale effettuata, è possibile formulare alcune considerazioni e proposte all'Autorità di Bacino in merito al Progetto di variante, di seguito riportate.

In considerazione di varie osservazioni pervenute, dell'auto-osservazione della Autorità di bacino e di indicazioni provenienti dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, relative a casi accertati di mero errore materiale, di modifiche morfologiche, di aggiornamenti del DEM, di aggiornamenti derivanti da interventi eseguiti o da nuove analisi idrologiche ritenute adeguate, si chiede all'Autorità stessa in fase di adozione della Variante di provvedere a correggere e integrare la cartografia del Progetto di variante, relativa sia alle tavole del PAI che della "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica" (Carta dei tiranti idrici di riferimento), qualora queste modifiche siano tali da non rendere necessaria la ripubblicazione del Progetto di variante. In caso contrario si invita l'Autorità di bacino ad adottare uno specifico Progetto di variante con apposite misure di salvaguardia. Si rileva che, per casi analoghi, questa scelta è stata condivisa anche con l'Autorità di bacino del Fiume Po, nel cui distretto ricade il territorio dell'Autorità dei bacini Romagnoli, in quanto il ciclo di aggiornamento del PGRA e delle Mappe è di sei anni e la prossima scadenza relativa all'aggiornamento delle Mappe, approvate nel dicembre 2013, è dicembre 2019.

In riferimento al comma 3 dell'art. 16 del Titolo IV "Costa" inserito nelle Norme del PAI dal Progetto di variante, si precisa che la normativa del Progetto di variante dell'Autorità di bacino del fiume Po di coordinamento del PAI col PGRA, demanda alle Regioni e agli Enti locali del distretto di regolamentare, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, le attività consentite, i

limiti e i divieti per gli ambiti Reticolo secondario di pianura e Aree costiere marine. Pertanto la Regione si è già attivata verso l'Autorità di bacino del fiume Po, in qualità di Autorità distrettuale, al fine di procedere all'elaborazione di un regolamento unitario per l'intero ambito costiero regionale ed in coordinamento con le altre Regioni del Distretto idrografico del Fiume Po.

Date queste considerazioni e proposte, risultano condivisibili i contenuti e le finalità del Progetto di variante al PAI.